

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MODIFICA DELLO STATUTO

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 19,30, presso la sede dell'Associazione "ildonodiErrico" in via Casale n. 8/A, in Sant'Omero (TE), si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "ildonodiErrico". Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto sociale, la Sig.ra Francesca Di Francesco, verbalizza il Sig. Christian Francia, socio che assume le funzioni di Segretario. Il Presidente costatatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante email personalizzata a ciascuno dei soci, mediante sms personalizzato a ciascuno dei soci e mediante avviso affisso presso la sede sociale che l'Assemblea contiene l'O.d.G., l'ora e il luogo, che sono presenti n. 7 soci su n. 7 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: "Modifica dello Statuto sociale al precipuo fine dell'adeguamento alla riforma del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017". Il Presidente Francesca Di Francesco dà lettura della proposta di nuovo statuto dell'Associazione, articolo per articolo, comprendente n. 33 articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, ove ritenuta necessaria. A conclusione della lettura dei n. 33 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. L'associazione, pertanto, assume d'ora in avanti la denominazione di "ildonodiErrico - APS". Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate, se del caso avvalendosi di altro socio all'uopo delegato. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente verbale di Assemblea e dell'allegato Statuto. Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

IL PRESIDENTE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ildonodiErrico - APS"

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

Art. 1) È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ildonodiErrico - APS". Essa è retta dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, del Codice Civile, della Legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS, che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 3) L'Associazione ha sede in Sant'Omero (TE), alla Via Casale n. 8/A. Possono essere istituite ulteriori sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. L'associazione opera nel territorio di Teramo.

FINALITÀ

Art. 4) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5) L'Associazione è volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, antirazzista e laica. Può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport, comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., finalizzate a:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- ausilio alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c, della legge 6 giugno 2016, n. 106 e s.m.i.);
- alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e s.m.i.;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale;
- promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e s.m.i., e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Tutte le attività sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 6) Sono compiti dell'Associazione:

- sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della storia, dell'arte, della musica, della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee;
- contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- la promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, nonché per attuare le iniziative di studio;

- l'organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potendo, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

L'Associazione, inoltre, realizza i propri scopi con le ulteriori seguenti attività, elencate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- offrire opportunità di aggregazione, di impegno, di crescita civile e morale;
- offrire integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
- programmare, produrre e gestire attività culturali quali corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche, teatrali, storiche, archeologiche e museali; spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente; seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico; letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate; servizi di doposcuola; servizi di visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali);
- organizzazione di eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione e di qualificazione;
- partecipazione a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione; cura di iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica;
- partecipazione alle feste in piazza con contributi culturali e non; stand presso fiere per la presentazione di progetti;
- affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- scambi internazionali;
- gestione diretta di teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratorio, locali e immobili comunque affidati in gestione all'Associazione;
- servizi di bar e di ristorazione per i propri soci.

L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione. Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

Art. 7) L'Associazione, effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti articoli, potrà infine:

- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;
- partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'Associazione stessa;
- stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;
- stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.

Per il raggiungimento delle finalità indicate, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici.

SOCI

Art. 8) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche pubbliche e/o private senza scopo di lucro o economico. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'Associazione si propone. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 9) All'Associazione possono aderire tutti i cittadini. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. Lo status di associato ha carattere permanente, non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il diritto di voto del socio minorenne verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa). L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

Art. 10) Tutti i soci hanno diritto di: partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione; esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 11) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. I Soci sono inoltre tenuti: ad osservare gli eventuali regolamenti interni; a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione; a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 12) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperasse alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'espulsione diventa operante a far data dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 13) Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 14) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati; contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; erogazioni liberali degli associati e dei terzi, eredità, donazioni e legati; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (a titolo esemplificativo: feste, sottoscrizioni anche a premi, ecc.); eventuali fondi di riserva; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Art. 15) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 16) L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono ed hanno inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, occorre redigere un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il rendiconto economico e finanziario viene messo a disposizione di tutti gli associati e i documenti di bilancio vengono redatti ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione (nonché depositati presso il RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alle condizioni - ed entro i termini - di legge). Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, oltre a fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo), l'Organo di Controllo (organo facoltativo). L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 18) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 19) All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso; eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti; eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari; stabilire l'entità della quota associativa annuale; eleggere eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adottare eventuale azione di revoca di tale Organo; esprimersi sull'esclusione dei soci dall'Associazione; esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni nei loro confronti; approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; deliberare su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo; fissare le linee di indirizzo dell'attività annuale; destinare eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali; deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione; deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente i soci. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimane in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. All'interno del Consiglio Direttivo sono nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, possono essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 21) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 22) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare: l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione; le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea; la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; la fissazione delle quote sociali; la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea; la delibera sull'ammissione di nuovi soci; ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo ritenga necessario. Le convocazioni del Consiglio avvengono in forma libera. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle

deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Art. 26) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 27) Il Revisore Unico dei conti, qualora nominato, ha funzioni di controllo amministrativo e viene eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. In alternativa può essere nominato il Collegio dei Revisori.

Art. 28) L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. L'organo di Controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida vigenti. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

PERSONALE RETRIBUITO

Art. 29) L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30) L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 31) Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 32) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33) Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché alla normativa speciale sulle associazioni.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DEL TERZO SETTORE
Ufficio Territoriale di Teramo

Il presente atto è stato qui registrato il 21 GIU 2022

al n° 610 serie 3

ESENTE
Versamento di € effettuato il



Anna D'Ignazio

Firma su delega del Direttore Provinciale

[Handwritten signature]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ildonodiErrico"

ART. 1 - E' costituita un'associazione culturale denominata "ildonodiErrico".

in SANT'OMERO, via Casale n°8/A – 64027 SANT'OMERO (TE).

ART. 2 - L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa persegue le seguenti finalità:

- a) promozione e diffusione di attività e buone prassi finalizzate alla formazione e aggregazione dei giovani: memorial con raccolta fondi da devolvere ad attività di ricerca sul cancro, attività di incontro per singoli eventi musicali, aggregativi, formativi. Altre finalità sono la promozione sul territorio di progetti che abbiano come protagonisti e utenti finali i giovani e le loro passioni.
- b) presenza a manifestazioni civili, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- c) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi;
- d) attivarsi per l'intercettazione di fondi pubblici da destinare a progetti sociali rivolti ai giovani e alla creazione di una sede stabile da usare come centro di aggregazione giovanile;
- f) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi che abbiano simili obiettivi;
- g) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali;
- h) partecipare a bandi e richieste di fondi pubblici con l'obiettivo di autofinanziare le proprie iniziative;



i) l'associazione potrà altresì compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, purché nei modi previsti dalle leggi e dal presente statuto.

ART. 3 - Il patrimonio è costituito: dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le scadenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell'associazione sono costituite: dalle libere donazioni effettuate da Enti, privati o associazioni; dagli avanzi derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse; da proventi di gestione di iniziative stabiliti ed occasionali; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

ART. 4 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

ART. 5 - Sono soci le persone ed enti la cui domanda di ammissione sarà accettata dal Consiglio direttivo. I soci si dividono nelle seguenti categorie: soci fondatori; soci ordinari; soci onorari. I soci onorari sono designati dal Consiglio direttivo; essi hanno diritto di intervenire all'assemblea ma non hanno diritto di voto. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre d'ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo.

ART. 6 - I soci avranno diritto di partecipare a tutte le attività sociali, senza pretendere compensi, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate.

ART. 7 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, decadenza o indegnità: la decadenza comporta automaticamente la perdita delle qualità di socio. L'indegnità viene sancita dall'assemblea dei soci.

ART. 8 - L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o

decesso di un consigliere, il consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida dall'assemblea annuale.

ART. 9 - Il Consiglio nomina un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese documentate.

ART. 10 - Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, ed in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 11 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure, se ritenuto necessario, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione, e compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ART. 12 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio. Nei casi d'urgenza il presidente potrà esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione.

ART. 13 - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 31 dicembre mediante comunicazione

scritta diretta a ciascun socio anche tramite e mail o pec. L'assemblea deve pure essere convocata su richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 c.c.

ART. 14 - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi o direttive generali della associazione, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori, se istituito, sulle modifiche all'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

ART. 15 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci nonché i soci onorari. Hanno diritto al voto i soci fondatori ed i soci ordinari, questi ultimi solo se iscritti nel libro degli associati da almeno quattro mesi. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci anche se membro del consiglio salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci o per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ogni socio può rappresentare un solo altro socio.

ART. 16 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, ed in mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

ART. 17 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberata dall'assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea, con la deliberazione di scioglimento, provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Tutte le eventuali controversie sociali fra soci o fra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, alla competenza di tre probiviri, due

dei quali da nominare da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo, in mancanza di accordo, dal Tribunale di Teramo. Essi giudicheranno "*ex bono et sequo*", senza formalità di procedura, ed il loro lodo sarà inappellabile.

SANT'OMERO, 08.09.2020

FRANCESCA DI FRANCESCO

IRIA SEBASTIANI

ALBERTA MACRINI

